

# Leggi straniere ed accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

## ITALIA - BRASILE

**Convenzione per l'emigrazione ed il lavoro fra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile.** (Roma, 8 ottobre 1921).

Sua Maestà il RE D'ITALIA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE, riservandosi di negoziare un trattato generale di emigrazione e di lavoro a vantaggio dei rispettivi nazionali, hanno convenuto di concludere una convenzione che stabilisca fin d'ora l'eguaglianza di trattamento fra i cittadini dei due Paesi per ciò che concerne i benefici delle leggi riguardanti gli infortuni sul lavoro e contenga le misure necessarie per agevolare in quanto possibile il movimento migratorio ed il trattamento dei lavoratori immigranti.

A tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:

### SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. cav. di g. c. DE MICHELIS GIUSEPPE, Commissario generale dell'emigrazione;

### IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE

S. E. Luiz Martins DE SOUZA DANTAS, Ambasciatore della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

**Art. 1.** — Le indennità, i benefici ed i privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla riparazione degli infortuni sul lavoro saranno accordati in ciascuno dei due paesi ai cittadini dell'altro ed ai loro beneficiari legali che a ciò abbiano diritto, senza condizioni di residenza o altra condizione, la quale non sia richiesta per i nazionali.

**Art. 2.** — I contratti di lavoro, individuali o collettivi, conclusi in Italia da lavoratori italiani e da eseguirsi nel Brasile, vi avranno piena efficacia in quanto non siano contrari all'ordine pubblico.

**Art. 3.** — I due Governi faciliteranno la conclusione e l'esecuzione degli accordi che le Amministrazioni competenti degli Stati Uniti del Brasile potranno prendere col Commissariato generale dell'emigrazione italiano per l'avviamento e le condizioni d'impiego di lavoratori italiani, a condizione che gli accordi in questione siano precedentemente sottomessi all'approvazione del Governo federale e dello Stato nel quale dovranno essere eseguiti.

**Art. 4.** — Il Governo Brasiliano quando avrà istituito il suo Dipartimento Nazionale del Lavoro ed in conformità dei suoi regolamenti, vigilerà alla rigorosa ispezione del lavoro e curerà la protezione ed il miglior collocamento possibile degli immigranti italiani, controllando la perfetta esecuzione dei contratti di lavoro conchiusi fra imprenditori e lavoratori.

**Art. 5.** — Il Governo Brasiliano faciliterà l'organizzazione ed il funzionamento delle Società cooperative di consumo, di credito, di produzione, di lavoro, di previdenza e di assistenza, ecc., tra i lavoratori agricoli italiani accordando loro tutte le facilitazioni possibili.

**Art. 6.** — Gli immigranti italiani godranno in Brasile di tutte le facilitazioni, i benefici ed i privilegi che siano accordati o venissero accordati agli immigranti di altri paesi.

**Art. 7.** — Il Governo Brasiliano faciliterà l'opera delle Società italiane, regolarmente costituite fra italiani nel Brasile, che si propongono di consigliare gli immigranti italiani e di facilitarne il lavoro.

**Art. 8.** — La presente convenzione entrerà in vigore dopo l'approvazione del Parlamento italiano e del Congresso Nazionale brasiliano e dopo che sia avvenuto lo scambio delle ratifiche da parte dei due Governi rispettivi. Rimarrà in vigore fino a che non venga denunciata da una delle due Parti con un preavviso di almeno sei mesi.

Roma, 8 ottobre 1921.

DE MICHELIS  
DE SOUZA DANTAS.